



# COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

[www.comune.jeragoconorago.va.it](http://www.comune.jeragoconorago.va.it)

## **16 DICEMBRE 2025** **SCADENZA VERSAMENTO SALDO** **IMU**

### **ALIQUOTE ANNO 2025**

#### **ESENTE IMU**

##### **abitazione principale e relative pertinenze**

**tranne per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – aliquota 0,60 %  
detrazione € 200,00**

**Altri immobili e aree fabbricabili: 0,95 per cento**

**Fabbricati cat. D: 0,95 per cento** (di cui 0,76 per cento riserva a favore dello Stato)

**Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento**

**Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati: ESENTI**

**Terreni agricoli: ESENTI ai sensi dell'arti 1 comma 758 lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Per le fattispecie tassate i contribuenti devono attivarsi in autonomia per il versamento (es: F24 generato usando il calcolatore presente sul sito internet del Comune).

L'ufficio tributi è a disposizione per informazioni via e-mail all'indirizzo:  
tributi@comune.jeragoconorago.va.it

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ha disciplinato la cosiddetta “**Nuova IMU**”.

Questa nuova imposta è sostanzialmente identica alla “vecchia” IMU ad eccezione di alcune particolarità che qui di seguito si elencano.

- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta ne catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (comma 741 lettera a)
- E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (comma 741, lettera c)
- Per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (comma 741 lettera e)
- Nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso (comma 743)
- Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (comma 745)
- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (comma 761)
- Per le parti comuni del condominio, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini (comma 768)
- Termine per la presentazione della dichiarazione (quando dovuta): entro il 30 giugno dell'anno successivo (comma 769)